



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 gennaio 2014

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93;

**CONSIDERATO** che nella Regione Autonoma Valle d'Aosta dal 19 aprile 2013 il movimento franoso che interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur ha conosciuto un significativo incremento;

**CONSIDERATO** che tale fenomeno franoso, in roccia molto complesso e di imponenti dimensioni, determina una grave situazione di rischio per la pubblica incolumità e per la viabilità internazionale del traforo del Monte Bianco;

**CONSIDERATO**, altresì, che tale fenomeno gravitativo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entrèves e della Val Ferret, il blocco dell'intera circolazione nella stessa valle con gravi danni economici alle attività turistiche, nonché il preallarme anche per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**TENUTO CONTO** che la situazione di rischio è suscettibile di ulteriori aggravamenti in considerazione del progressivo stato di degradazione dei settori superficiali della frana, il quale facilita l'infiltrazione delle acque provenienti dallo scioglimento delle coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;

**TENUTO CONTO** che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

**VISTA** la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 agosto 2013;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 5 agosto 2013;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DELIBERA:

### ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 11,55 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri